



**Città di
Borgomanero**

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E PULIZIA DEL TERRITORIO

- REGOLAMENTO COMUNALE -



APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 26 LUGLIO 2019

TESTO IN VIGORE DAL 08/09/2019

INDICE

CAPITOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- ART. 1 – FINALITÀ DELLA GESTIONE RIFIUTI
- ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI
- ART. 3 – PRINCIPI GENERALI
- ART. 4 – DEFINIZIONI
- ART. 5 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 6 – ESCLUSIONI
- ART. 7 – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI
- ART. 8 – ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

CAPITOLO 2 – FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI

- ART. 9 – FORME DI GESTIONE
- ART. 10 – DIVIETI ED OBBLIGHI
- ART. 11 – VIGILANZA SUL SERVIZIO
- ART. 11bis – ISPETTORE AMBIENTALE
- ART. 12 – ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
- ART. 13 – DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE

CAPITOLO 3 – SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- ART. 14 – CRITERI GENERALI E FINALITÀ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- ART. 15 – REQUISITI PER L'ATTUAZIONE
- ART. 16 – SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
- ART. 17 – CARATTERISTICHE E POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA
- ART. 18 – ECOCENTRO
- ART. 19 – TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO
- ART. 20 – CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI
- ART. 20.bis – CARTA DEI RIFIUTI E SACCO CONFORME
- ART. 21 – AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO
- ART. 22 – PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO
- ART. 23 – PULIZIA DELLE AREE MERCATO
- ART. 24 – PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE IN GENERE
- ART. 25 – PULIZIA DELLE AREE ESTERNE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI
- ART. 26 – PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI, ECC.
- ART. 27 – CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI
- ART. 28 – ESTIRPAZIONE DELLE ERBE
- ART. 29 – PULIZIA FONTANELLE E POZZETTI STRADALI
- ART. 30 – RIMOZIONE DI DISCARICHE ABUSIVE
- ART. 31 – OBBLIGHI DEI FRONTISTI
- ART. 32 – OBBLIGO DI PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON OCCUPATI DA FABBRICATI
- ART. 33 – SGOMBERO DELLA NEVE - OBBLIGHI DEI FRONTISTI
- ART. 34 – DISPOSIZIONI PER PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI
- ART. 35 – DISPOSIZIONI PER ESECUTORI DI INTERVENTI EDILIZI

ART. 36 – ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

ART. 37 – CESTINI GETTACARTE E PORTARIFIUTI

ART. 38 – VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

ART. 39 – RACCOLTA DI SIRINGHE INFETTE

ART. 40 – RIFIUTI CIMITERIALI: SCARTI VEGETALI, SECCO NON RICICLABILE E MATERIALI
DERIVANTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 41 – ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

ART. 42 – EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

CAPITOLO 4 – RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E PERICOLOSI

ART. 43 – NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI
URBANI E PERICOLOSI

ART. 44 – RIFIUTI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA E SIMILI

CAPITOLO 5 – RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E PERICOLOSI

ART. 45 – SANZIONI

ART. 46 – TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

ART. 47 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE

CAPITOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 – FINALITÀ DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza, fattibilità tecnica ed economicità lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, differenziati e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero, eseguita conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui hanno origine i rifiuti, nel rispetto del criterio “chi inquina paga”.

Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai una realtà della società attuale e che una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti si impone in maniera sempre più urgente, si individuano come finalità primarie del Comune:

- a) assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico-sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;
- b) informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere alla gestione di sistemi di smaltimento adeguati alla normativa vigente;
- c) considerare pertanto i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico-ambientale, o per frazioni di rifiuti indifferenziati non riutilizzabili da smaltirsi in discarica controllata o impianto di termo-utilizzazione, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli strumenti programmatori adottati.

ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento, che disciplina la gestione dei rifiuti urbani e servizi connessi sotto il profilo tecnico ed igienico/sanitario, è approvato ai sensi dell'art. 198, comma 2, del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, attuativo delle direttive comunitarie 91/156/CEE (rifiuti), 91/689/CEE (rifiuti pericolosi) e 94/62/CEE (imballaggi e rifiuti di imballaggi).

Esso rimanda inoltre:

- alla Legge Regionale del Piemonte 24/10/2002, n. 24 “Norme per la gestione dei rifiuti”;
- al Decreto Legislativo 25/08/2005, n. 151 relativamente allo smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- al Decreto Legislativo 03/12/2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
- alla Legge Regionale 24 maggio 2012, n. 7.

Recepisce altresì:

- quanto disposto dal Contratto Quadro di Servizio stipulato tra il “Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese” e la propria società “Medio Novarese Ambiente SpA”;

- il Piano Industriale 2017-2019 della società Medio Novarese Ambiente SpA, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 7 del 19 luglio 2016, in vigore dal 1° gennaio 2017.
- le Linee Guida Provinciali di Programmazione per la gestione dei rifiuti solidi urbani (Provincia di Novara - D.C.P. n. 46 del 03/11/2006).

ART. 3 – PRINCIPI GENERALI

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di spazzamento, di cernita, di trasporto, di trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo), nonché il deposito temporaneo, lo stoccaggio temporaneo in area attrezzata, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.

I soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nella gestione dei rifiuti, sono tenuti all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- a) i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- b) deve essere evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora;
- d) devono essere evitati inconvenienti da rumori e odori;
- e) deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- f) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- g) devono essere promossi ed adottati, fatta salva l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza di gestione di lungo periodo, tutti i sistemi che l'innovazione scientifica e tecnologica offre per riciclare e riutilizzare i rifiuti o per recuperare da essi materiali ed energia o, comunque, per ridurre il loro impatto quali/quantitativo sull'ambiente.

Fatte salve le premesse di cui sopra e, ove il caso, in ragione di queste, il Comune promuoverà, mediante opportuni atti ed intese con altri soggetti pubblici e/o privati qualificati, la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche attraverso il coinvolgimento del cittadino-utente, cui sarà richiesto di uniformarsi alle indicazioni di servizio impartite e di collaborare comunque per il migliore e rapido raggiungimento degli obiettivi indicati.

Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita.

ART. 4 – DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 183 – parte quarta – titolo I – del D.Lgs. 152/2006 e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) “rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- c) “oli usati”: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di

trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

- 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

- 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mm), ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del decreto 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs n. 152/2006, nonché le

attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

ee) “compost di qualità”: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.Lgs 29/04/2010, n. 75;

gg) *omissis*

hh) *omissis*

ii) *omissis*

ll) “gestione integrata dei rifiuti”: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) “centro di raccolta”: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al D.L.gs 28/08/1997, n. 281;

nn) “migliori tecniche disponibili”: le migliori tecniche disponibili quali definite all’articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del D.L.gs 152/2006;

oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

pp) “circuito organizzato di raccolta”: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.Lgs 152/2006 ed alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le

medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.

ART. 5 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, così come previsto dall'art. 184 del D.L.gs 152/2006, i rifiuti sono classificati – secondo l'origine – in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del C.C.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis. del D.L.gs 152/2006;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Sono rifiuti urbani pericolosi di provenienza esclusivamente domestica:

- a) oli minerali esausti
- b) frigoriferi
- c) batterie;
- d) lampade al neon;
- e) siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico;
- f) componenti elettronici, in base alla tipologia;
- g) vernici inchiostri adesivi.

Sono rifiuti urbani non pericolosi di provenienza esclusivamente domestica:

- a) pile;

- b) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- c) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- d) componenti elettronici, in base alla tipologia.

Sono rifiuti pericolosi quelli aventi le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

ART. 6 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge così come previsto all'art. 185 del D.Lgs 152/2006:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. del D.L.gs 152/2006 relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) del D.L.gs 152/2006, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) le acque di scarico;
- h) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- i) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- j) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
- k) fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

ART. 7 – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Per le specifiche riguardanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani si rimanda al TITOLO 3 del Regolamento del Comune di Borgomanero per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 16/03/2016.

ART. 8 – ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

A titolo generale, i produttori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi sono tenuti al

rispetto delle prescrizioni fissate all'art. 188 del D.Lgs. 152/2006; in particolare il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a. autosmaltimento dei rifiuti ove ne ricorrano i presupposti di legge;
- b. contenimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

I produttori dovranno altresì rispettare le seguenti indicazioni:

- c. i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani sono da smaltire a cure e spese del produttore o detentore;
- d. i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti speciali pericolosi, per tutte le fasi di smaltimento sono pertanto tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006, nonché nelle disposizioni regionali e provinciali.

CAPITOLO 2

FORME DI GESTIONE – DIVIETI E CONTROLLI

ART. 9 – FORME DI GESTIONE

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, oggetto del presente regolamento è esplicitata dal Comune in regime di privativa nelle forme consentite dal decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Comune assicura l'organizzazione in forma associata dei servizi gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto, attraverso il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, a cui il Comune aderisce. Il Consorzio, per l'espletamento dei servizi, si avvale della propria ditta: Medio Novarese Ambiente Spa.

ART. 10 – DIVIETI ED OBBLIGHI

1. Ai sensi dell'art. 192, comma 1, del DLgs 152/2006, è vietato gettare, versare, depositare ed abbandonare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale (nonché nei pubblici mercati coperti e scoperti) qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido o liquido e in genere qualsiasi materiale di rifiuto o di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
2. Il medesimo divieto vige, ai sensi del sopra citato art. 192, comma 2, per le fognature pubbliche e/o private, i pozzetti stradali e le caditoie, i corsi d'acqua, gli argini, gli alvei, le sponde, i sifoni, ecc. di canali e fossi.
3. È vietato altresì imbrattare il suolo pubblico o privato ad uso pubblico di tutto il territorio comunale con rifiuti urbani ed assimilati o rifiuti speciali o pericolosi.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 45 presente Regolamento, chiunque violi i divieti di cui ai precedenti commi è tenuto a procedere secondo quanto previsto all'art. 192, comma 3, del DLgs 152/2006.
5. In caso di inadempienza a quanto previsto al precedente punto 4, il Sindaco, allorché suscitano motivi igienico-sanitari ed ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati, così come previsto all'art. 12 del presente Regolamento.
6. È vietato il conferimento dei rifiuti nei giorni in cui non è previsto il servizio di raccolta nonché conferire in maniera non differenziata i rifiuti. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo quanto disposto al seguente art. 20 del presente regolamento nonché secondo quanto indicato nell'ecocalendario.
7. È vietato altresì appendere i rifiuti sulle cancellate, sui muretti, sulle siepi o sui rami degli alberi; gli stessi dovranno essere posizionati a terra sulla pubblica via in appositi contenitori o sacchi.
8. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti siano essi rifiuti pericolosi oppure non pericolosi.
9. È vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti conferiti sul territorio pubblico per il servizio di raccolta, ovvero conferiti presso l'Ecocentro (piattaforma ecologica) di via Resega, salvo che da parte del personale autorizzato e comunque compatibilmente con le normative in materia.
10. È vietato l'uso improprio dei vari tipi di cassonetti/contenitori in dotazione ai fabbricati con 4 o più nuclei famigliari per la raccolta dei rifiuti. In particolare è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono a fianco degli stessi.
11. L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o

ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti al servizio.

12. È vietato il conferimento nei cassonetti/contenitori per la raccolta dei rifiuti di ceneri non completamente spente tali da danneggiare il contenitore e costituire comunque fonte di potenziale pericolo.

13. È vietato altresì inserire, nei cassonetti/contenitori non specifici, rifiuti di vetro, bombole e bombolette di gas combustibili (butano, propano e simili) se non completamente vuote a causa dell'elevato rischio di esplosione, siringhe senza cappuccio di protezione dell'ago o altri materiali con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

14. Sono vietati lo spostamento e la rimozione dei cassonetti/contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o posizionati in proprietà comunali (scuole di ogni grado, impianti sportivi, etc.) o di ditte convenzionate con l'Amministrazione comunale, dalla sede in cui sono stati collocati.

ART. 11 – VIGILANZA SUL SERVIZIO

La vigilanza su tutti i servizi relativi alla gestione dei rifiuti, e in generale, alle attività di igiene urbana sull'intero territorio comunale, è affidata alla Polizia Locale in collaborazione con la Divisione Tecnica.

L'attività, in ogni caso, deve essere volta all'organizzazione ed al coordinamento degli interventi preventivi, ispettivi, di controllo, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

La Polizia Locale è incaricata, per quanto di sua competenza e anche su segnalazione dell'Ufficio addetto al controllo, di far rispettare il presente regolamento e di applicare le sanzioni previste dallo stesso a carico dei trasgressori.

ART. 11bis – ISPETTORE AMBIENTALE

Il Comune può istituire la figura di “ispettore ambientale” a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza e il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il servizio viene organizzato dal Comune o direttamente o avvalendosi della società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti e si svolge esclusivamente sul territorio comunale.

L'Ispettore ambientale si identifica in un soggetto qualificato come Pubblico Ufficiale, nominato, con decreto sindacale, per svolgere le seguenti attività:

1. informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
2. vigilanza, controllo e accertamento con dovere di segnalazione alla Polizia locale e in coordinamento con la stessa, delle violazioni di norme nazionali, regolamenti comunali e ordinanze sindacali relative alla gestione, deposito, raccolta o smaltimento dei rifiuti urbani al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente.

L'attività di vigilanza, controllo e accertamento dell'Ispettore ambientale dovrà essere limitata alla verifica delle seguenti violazioni:

- abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non ingombranti, ingombranti o pericolosi;
- deposito incontrollato di rifiuti;
- mancata rimozione delle deiezioni di animali o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni di cani.

ART. 12 – ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, emette ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 191 del DL.gs 152/2006, così come modificato dal D.L.gs. 24/06/2014, n. 91.

ART. 13 – DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE

È fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente al lavaggio, alla disinfezione e disinfestazione:

- a) di tutti i mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- b) di tutte le attrezzature, compresi i cassonetti/contenitori dei rifiuti, secondo il programma previsto nel Piano Industriale;
- c) dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature.

Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori devono essere effettuati utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le cadenze previste nel Piano Industriale in essere. Il liquido prodotto in seguito alle operazioni di lavaggio deve essere opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.

CAPITOLO 3

SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ART. 14 – CRITERI GENERALI E FINALITÀ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il sistema complessivo della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, deve per quanto più possibile tendere a strutturarsi come un insieme di servizi di raccolta, organizzati anche secondo modalità differenti tra loro, delle varie frazioni di materiali presenti nei rifiuti (ovvero delle varie tipologie di residui), differenziate all'origine da parte del singolo produttore di rifiuti stessi, da avviarsi, a seconda della loro natura e delle loro caratteristiche al recupero, al riutilizzo, al riciclaggio, al compostaggio o allo smaltimento, effettuato in condizioni di sicurezza.

L'organizzazione dei servizi secondo i criteri di cui al precedente comma è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei residui fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimenti finale.

ART. 15 – REQUISITI PER L'ATTUAZIONE

L'organizzazione dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) dei sistemi di recupero;
- e) dei sistemi di smaltimento finale;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

ART. 16 – SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

I sistemi di raccolta per le diverse frazioni di rifiuti urbani ed assimilati, attuati a seguito delle valutazioni indicate all'articolo 15 del presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettono l'incremento delle rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione, sono suddivisi in funzione delle modalità di conferimento in:

- a) servizi di raccolta domiciliare “porta a porta”: gli utenti devono esporre i rifiuti negli orari disposti dall'ecocalendario fornito annualmente agli utenti, a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili o negli appositi contenitori (cassonetti) posti all'interno dei cortili, i quali dovranno essere esposti sul bordo strada solo in funzione del passaggio di raccolta, qualora l'accesso al fondo privato non fosse possibile anche attraverso l'apertura di un cancello o similari. Le corrette modalità di conferimento dei rifiuti sono meglio specificate all'art. 20 – “Conferimento differenziato dei rifiuti” ed altresì riportate sull'ecocalendario

fornito annualmente agli utenti.

Le frequenze di raccolta devono assicurare il regolare allontanamento dei rifiuti agli utenti senza procurare problemi igienico sanitari, compatibilmente con il contenimento dei costi per il servizio;

- b) servizi di raccolta presso l'Ecocentro (piattaforma ecologica): gli utenti devono conferire i rifiuti in modo differenziato nelle apposite piattaforme e negli appositi containers e contenitori posizionati all'Ecocentro negli orari di apertura indicati nello specifico Regolamento dell'Ecocentro ed altresì riportati sull'ecocalendario fornito annualmente agli utenti.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare i servizi erogati in funzione di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo e/o igienico-sanitario.

È comunque vietato l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuti all'esterno dei contenitori previsti nonché all'esterno della recinzione dell'Ecocentro.

Ai fini della corretta e regolare esecuzione del servizio, è altresì vietato l'utilizzo di qualsiasi tipo di contenitori e/o cassonetti difformi dalle tipologie indicate dalla ditta esecutrice del servizio.

ART. 17 – CARATTERISTICHE E POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA

I cassonetti utilizzati per le raccolte anche eventualmente acquistati direttamente dagli utenti, devono avere caratteristiche compatibili con le normali attrezzature utilizzate per la raccolta e devono, nel caso in cui ingombrino anche temporaneamente la sede stradale, essere provvisti di segnaletica rifrangente come indicato dal Ministero dei LLPP.

Per le utenze private, civili, industriali e/o commerciali, i costi relativi all'acquisto ed alla manutenzione di cassonetti da posizionare presso nuove edificazioni sono a carico dell'utente.

I costi relativi alla riparazione e/o sostituzione dei cassonetti, in caso di rottura dovuta alla errata movimentazione degli stessi, sono a carico della ditta esecutrice del servizio.

I contenitori per la raccolta domiciliare ed i sacchi dei rifiuti non possono essere esposti sulla pubblica via in giorni ed orari diversi da quelli indicati per il ritiro.

I fabbricati con realtà abitative pari o superiori alle 4 (quattro) unità o comunque muniti di cassonetti, devono disporre di un deposito o area interna alla proprietà preferibilmente coperta e pavimentata, in quanto lavabile, atta ad ospitare i contenitori o cassonetti recettori dei rifiuti nei giorni che precedono la raccolta, i quali devono essere muniti di dispositivo antirandagismo o comunque tale da evitare lo spargimento dei rifiuti nell'area circostante. L'area dovrà essere facilmente accessibile dalla pubblica via, di adeguate dimensioni atte ad ospitare le diverse tipologie di contenitori per tutta la raccolta differenziata (plastica, vetro, carta, indistinto, umido e lattine) ed in numero sufficiente agli utenti presenti.

In ogni caso, al fine di evitare l'abbandono indiscriminato di rifiuti con conseguenti problematiche di carattere igienico-sanitario e/o ambientali, non possono essere previsti siti per la collocazione dei cassonetti al di fuori della delimitazione delle proprietà private qualora questi si trovino in posizioni ben visibili dalla carreggiata stradale e di facile accesso o posizionati lungo la carreggiata stessa, siano collocati lungo strade molto trafficate o siano già luogo oggetto di abbandono e conseguente segnalazione; in caso di collocazione su proprietà privata al di fuori della sua delimitazione i cassonetti che si trovano in una o più delle condizioni sopra indicate dovranno essere opportunamente allestiti ed idoneamente protetti con recinzione antintrusione (siepe con idonea essenza arborea, muro, rete con maglie di idonea dimensione, etc.) di altezza almeno pari a mt. 2,00 e cancello di accesso chiuso con serratura o lucchetto e di dimensione tale da consentire il prelievo dei cassonetti per lo svuotamento. Nell'allestimento dei suddetti siti

dovrà essere evitata la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione di disabili.

Nel caso di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria devono essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole ecologiche interne alla proprietà per la collocazione dei contenitori di raccolta dei rifiuti urbani e differenziabili, sulla base di standard indicati dal gestore del servizio, d'intesa con il Comune, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio e del progetto in essere nonché alle modalità di esecuzione del servizio.

Qualora i cassonetti non possano essere collocati all'interno della recinzione dell'immobile ed il sito di posizionamento dei cassonetti al di fuori della recinzione non sia tecnicamente realizzabile secondo le indicazioni sopra riportate, la Divisione Tecnica provvederà alla valutazione del caso in collaborazione con l'amministratore condominiale o il referente dell'immobile interessato.

Le aree atte ad ospitare i cassonetti per la raccolta rifiuti realizzate all'esterno delle proprietà private non potranno trovare collocazione in aree di proprietà pubblica.

È vietato danneggiare e/o manomettere i contenitori/cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti urbani e differenziabili.

ART. 18 – ECOCENTRO

L'ecocentro, o altrimenti detta piattaforma o piastra ecologica, è un'area realizzata in via Resega ed autorizzata secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti, destinata ad ammassare, entro containers e contenitori appropriati o su apposite piazzole con pavimentazione in cls, stoccare e cedere a terzi, le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

L'Amministrazione comunale definisce con apposito Regolamento le attività e le modalità di gestione dell'ecocentro, fermo restando che è agevolata nel massimo grado possibile l'accessibilità per gli utenti mediante adeguati orari di apertura.

ART. 19 – TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO

Per ogni frazione raccolta di rifiuti urbani e assimilati, sia essa destinata al riuso, al recupero, al riciclaggio, al compostaggio, a particolare forme di smaltimento o allo smaltimento in discarica controllata o in impianti di termoutilizzazione, deve essere individuato un appropriato specifico soggetto destinatario, debitamente autorizzato a ricevere il materiale e a svolgere le operazioni connesse allo stesso.

In particolare i rifiuti che, per loro natura o per scelta dell'Amministrazione, non sono sottoposti a raccolta differenziata finalizzata alla valorizzazione degli stessi ma sono destinati al semplice smaltimento, una volta raccolti devono essere trasportati esclusivamente al luogo di smaltimento finale autorizzato.

È assolutamente vietato lo scarico dei rifiuti raccolti in posti diversi da quelli deputati.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed ambientali di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

I veicoli autorizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, accesso alla ZTL in deroga agli orari consentiti, ecc.).

ART. 20 – CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI

I rifiuti urbani e assimilati devono essere conferiti al servizio di raccolta in modo differenziato per tipologia di materiale; le modalità di raccolta di seguito elencate sono attivate in relazione alle disponibilità tecniche ed economiche dell'Amministrazione comunale.

A) RACCOLTA “PORTA A PORTA”

Caratteristiche dei cassonetti: i cassonetti utilizzabili per il conferimento dei rifiuti, laddove previsto dal presente Regolamento, possono avere la capacità massima di 360 litri per le frazioni indistinto e carta, nonché la capacità massima di 240 litri per le altre frazioni di rifiuto. I cassonetti a quattro ruote con capacità di 1100 litri e 600 litri, eventualmente ancora presenti sul territorio, dovranno essere, in caso di rottura, sostituiti con cassonetti della capacità sopra indicata.

1. Frazione “secca” non riciclabile (indistinto)

Utenza presso i numeri civici dove insistono quattro o più famiglie: per utenze site in fabbricati o condomini pari o superiori alle quattro unità abitative o attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio, i suddetti rifiuti potranno essere conferiti, contenuti nei sacchi, mediante l'utilizzo di cassonetti aventi le caratteristiche sopra specificate.

Utenza presso i numeri civici dove insistono fino a tre famiglie: il rifiuto deve essere conferito direttamente dalle utenze di civile abitazione, uffici pubblici e privati, solo ed esclusivamente in appositi sacchi “conformi”, di colore bianco opaco, forniti dal Comune, disponibili in due formati: 30 litri per le utenze domestiche e 120 litri per le utenze non domestiche.

Per gli uffici pubblici, privati, presso le scuole pubbliche e private e per le attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio: i rifiuti potranno essere conferiti, sempre negli appositi sacchi, mediante l'utilizzo di cassonetti aventi le caratteristiche sopra indicate o, in casi particolari (previa verifica di fattività col gestore del servizio di raccolta), direttamente a domicilio con l'utilizzo di cassoni scarrabili.

Le frequenze dei passaggi di raccolta devono garantire un efficiente grado di pulizia e decoro urbano.

La frazione “secca” o “indistinta” è costituita da: residui di spazzamento, assorbenti igienici, pannolini per infanti ed anziani, mozziconi di sigaretta, sacchetti e filtri per aspirapolvere, materiali per medicazioni, (cerotti, cotone, ecc.) guanti monouso, tessuto non tessuto, capsule del caffè non compostabile, spugne, lettiere non biodegradabili, piccoli oggetti in plastica non considerati imballaggi (casalinghi, giocattoli, rasoi, penne, posate, ecc.), ceramica di piccole dimensioni (tazzine, vasetti, etc), musicassette, custodie per CD, videocassette tubi in PVC di piccole dimensioni, stracci per pulizie e per pavimenti, zerbini.

I rifiuti indifferenziati che per dimensione e peso non possono essere contenuti nel sacco fornito in dotazione possono essere conferiti direttamente alla piastra ecologica nel cassone degli ingombranti.

2. Frazione “umido” residuo organico alimentare

Utenza presso i numeri civici dove insistono quattro o più famiglie: per utenze site in fabbricati o condomini pari o superiori alle quattro unità abitative nonché le mense scolastiche, le mense, le case di riposo, i ristoranti, i bar, i circoli ricreativi, etc., dovranno dotarsi di cassonetti per la raccolta dell'umido, aventi capacità 120-240 lt.

Utenza presso i numeri civici dove insistono fino a tre famiglie: il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente solo ed esclusivamente in contenitori da 7-10-25-30 lt., del tipo antirandagismo, il cui peso massimo non deve superare i 10 kg.

Per gli uffici pubblici, privati, presso le scuole pubbliche e private e per le attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio: i rifiuti potranno essere conferiti mediante

l'utilizzo di cassonetti aventi le caratteristiche sopra indicate o, in casi particolari (previa verifica di fattività col gestore del servizio di raccolta), direttamente a domicilio con l'utilizzo di cassoni scarrabili.

Le frequenze dei passaggi di raccolta devono garantire un efficiente grado di pulizia e decoro urbano.

I contenitori dovranno essere posizionati all'interno dei locali a disposizione delle utenze su suolo privato ed esposti in strada solo in funzione del passaggio di raccolta indicato sull'ecocalendario.

Il rifiuto dovrà essere conferito all'interno del contenitore o del cassonetto in sacchi di materiale biodegradabile (mater-bi o carta del pane o di giornale), il contenitore non deve contenere altre tipologie di rifiuti. E' vietato l'uso di sacchetti o imballaggi di plastica.

È inoltre possibile conferire assieme al rifiuto organico domestico, limitate quantità di scarti verdi (rifiuti organici derivanti dalla cura e manutenzione delle piante ed essenze arboree di piccole dimensioni poste nelle abitazioni) compatibili con la capienza del contenitore in dotazione.

La frazione "organica" o "umida" è costituita da: scarti e bucce di frutta e verdura (comprese parti legnose, frutta secca e noccioli), scarti ed avanzi di cibo (crudi o cotti purché freddi e senza liquido in eccesso), alimenti avariati, pane raffermo, gusci di uova, semi, fiori appassiti, piccole piante, fondi di caffè, filtri del tè, camomilla ed altre bevande ad infusione, avanzi e lische di pesce, avanzi ed ossa di carne, lettieri biodegradabili per animali e relative deiezioni, cenere di stufa e camino spenta purché derivi dalla sola combustione di legna non trattata, tovaglioli di carta ad uso alimentare, fazzoletti di carta sporchi, carta assorbente sporca, residui di pelo di animali domestici e capelli, la parte unta dei cartoni della pizza.

3. Frazione "carta e cartone"

Utenza presso i numeri civici dove insistono quattro o più famiglie: dovrà stoccare la carta e il cartone all'interno di cassonetti con capacità sufficiente allo scopo, i quali dovranno essere posizionati all'interno degli stabili a disposizione delle utenze su suolo privato ed esposti sul bordo strada in funzione del passaggio di raccolta, qualora l'accesso al fondo privato non fosse possibile anche attraverso l'apertura di un cancello o similari.

Utenza presso i numeri civici dove insistono fino a tre famiglie: dovrà conferire il rifiuto in modo differenziato raccolto in contenitori rigidi di proprietà, in pacchi debitamente legati o sistemati in sacchetti di carta o scatoloni di cartone di dimensioni ridotte il cui peso massimo non deve superare i 10 kg. in modo che siano facilmente asportabili dagli operatori del servizio ed esposto in strada solo in funzione del passaggio di raccolta indicato sull'ecocalendario.

Per gli uffici pubblici, privati, presso le scuole pubbliche e private e per le attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio: i rifiuti (carta, cartone, imballaggi secondari e terziari) potranno essere conferiti nei/o giorni/o prestabiliti/o a partire dalle ore 06.00 del mattino a bordo strada legati e piegati, o mediante l'utilizzo di cassonetti con le caratteristiche sopra specificate o, per casi particolari (previa verifica di fattività col gestore del servizio di raccolta), con l'utilizzo di cassoni scarrabili.

Le frequenze dei passaggi di raccolta devono garantire un efficiente grado di pulizia e decoro urbano.

È vietato l'uso di sacchetti di plastica per il conferimento della carta.

La frazione "carta e cartone" è costituita da: tutti gli imballaggi in cartone ondulato di qualsiasi forma o misura (ad esempio, per apparecchi televisivi o elettrodomestici), ma anche i contenitori in cartone per frutta e verdura, i cartoni per bevande (come ad esempio quelli di latte, succhi di frutta, vino, panna e similari, con marchio Tetra Pak o simili), i giornali, le riviste, i fumetti, tutta la stampa commerciale (dèpliant, pieghevoli pubblicitari, da cui vanno

rimossi eventuali involucri in cellophane), ma anche i sacchetti per gli alimenti, per il pane o per la frutta, i sacchetti di carta con i manici, i fogli di carta di ogni tipo e dimensione (dai poster ai foglietti di istruzioni dei farmaci), tutte le confezioni e gli imballaggi in cartoncino, contenitori di prodotti alimentari, come astucci per la pasta, per il riso, per i corn flakes ecc., tutte le fascette in cartoncino di prodotti come conserve, yogurt e bevande, e ancora, le scatole delle scarpe, tutte le confezioni, grandi e piccole, di prodotti come detersivi per lavatrici e lavastoviglie, le scatole dei medicinali, del dentifricio, ecc., il cartone della pizza senza la parte unta che deve essere conferita nell'organico.

Gli imballaggi (contenitori) non devono contenere residui di cibo o altre sostanze.

4. Frazione “contenitori in plastica”

Utenza (presso i numeri civici dove insistono quattro o più famiglie: dovrà stoccare i rifiuti all'interno dei cassonetti con capacità sufficiente allo scopo, i quali dovranno essere posizionati all'interno degli stabili a disposizione delle utenze su suolo privato ed esposti sul bordo strada in funzione del passaggio di raccolta, qualora l'accesso al fondo privato non fosse possibile anche attraverso l'apertura di un cancello o similari.

Utenza presso i numeri civici dove insistono fino a tre famiglie: dovrà conferire il rifiuto in modo differenziato raccolto in sacchi a perdere di polietilene color giallo forniti dal Comune chiusi con apposito legaccio ed esposto in strada solo in funzione del passaggio di raccolta indicato sull'ecocalendario.

Per gli uffici pubblici, privati, presso le scuole pubbliche e private e per le attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio: i rifiuti potranno essere conferiti mediante l'utilizzo di cassonetti aventi le caratteristiche sopra indicate o, in casi particolari (previa verifica di fattività col gestore del servizio di raccolta), direttamente a domicilio con l'utilizzo di cassoni scarrabili.

Le frequenze dei passaggi di raccolta devono garantire un efficiente grado di pulizia e decoro urbano.

La frazione “plastica” è costituita ESCLUSIVAMENTE da imballaggi VUOTI E PULITI: bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte; flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata e liquidi in genere; flaconi/dispensatori per sciroppi, creme, salse, yogurt; film d'imballaggio per raggruppare più bottiglie di acqua minerale o bibite; film d'imballaggio per confezioni carta igienica e rotoli carta assorbente da cucina; shopper (sacchetti/buste) dei negozi e supermercati; vaschette e confezioni in plastica trasparente per alimenti freschi (es.: affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura); vaschette porta – uova (se in plastica); vaschette/barattoli per gelati; contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert; confezioni rigide per dolci (es.: scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte); vaschette per alimenti e piccoli imballaggi in genere in polistirolo espanso; buste e sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patate, salatini, caramelle, surgelati); reti per frutta e verdura; contenitori vari per alimenti per animali; barattoli per confezionamento di prodotti vari (es.: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici); coperchi in plastica (da separare dall'imballaggio principale se in altro materiale); blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es.: gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli di ferramenta e per il “fai da te”); scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento (es.: camicie, biancheria intima, calze, cravatte); film d'imballaggio e film “a bolle” (pluriball) (es.: imballaggi di elettrodomestici, mobili, confezioni-regalo, articoli sportivi); piatti e bicchieri di plastica; grucce in plastica se acquistate insieme agli indumenti, ecc.

Gli imballaggi (contenitori) ed il materiale non devono contenere residui di cibo o altre sostanze. Devono altresì essere schiacciati al fine di ridurre il volume e di utilizzare al meglio il sacco giallo di raccolta.

5. Frazione “contenitori di metallo ed alluminio”

Utenza presso i numeri civici dove insistono quattro o più famiglie: dovrà stoccare i rifiuti in metallo ed alluminio all'interno dei cassonetti con capacità sufficiente allo scopo, i quali dovranno essere posizionati all'interno degli stabili a disposizione delle utenze su suolo privato ed esposti sul bordo strada in funzione del passaggio di raccolta, qualora l'accesso al fondo privato non fosse possibile anche attraverso l'apertura di un cancello o similari.

Utenza presso i numeri civici dove insistono fino a tre famiglie: dovrà conferire il rifiuto in modo differenziato raccolto in contenitori di proprietà (secchielli o contenitori rigidi) ed esposto in strada solo in funzione del passaggio di raccolta indicato sull'ecocalendario.

Per gli uffici pubblici, privati, presso le scuole pubbliche e private e per le attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio: i rifiuti potranno essere conferiti mediante l'utilizzo di cassonetti aventi le caratteristiche sopra indicate o, in casi particolari (previa verifica di fattività col gestore del servizio di raccolta), direttamente a domicilio con l'utilizzo di cassoni scarrabili.

Le frequenze dei passaggi di raccolta devono garantire un efficiente grado di pulizia e decoro urbano.

È vietato l'uso di sacchetti di plastica per il conferimento dei contenitori di metallo ed alluminio.

La frazione “contenitori di metallo ed alluminio” è costituita da: lattine per bibite in alluminio, vaschette, vassoi e fogli in alluminio (accartocciati al fine di non disperderli nell'ambiente), barattoli e scatole per alimenti, coperchi dei barattoli e tappi di bottiglia, piccoli oggetti in ferro e/o alluminio, contenitori a banda stagnata, pentole o stoviglie vecchie di piccole dimensioni. Assolutamente da evitare: bombole e bombolette di gas combustibili (butano, propano e simili), se non completamente vuote, a causa dell'elevato rischio di esplosione.

Gli imballaggi (contenitori) ed il materiale non devono contenere residui di cibo o altre sostanze.

6. Frazione “vetro”

Utenza presso i numeri civici dove insistono quattro o più famiglie: dovrà stoccare gli imballaggi in vetro all'interno dei cassonetti con capacità sufficiente allo scopo, i quali, ove possibile dovranno essere posizionati all'interno degli stabili a disposizione delle utenze su suolo privato ed esposti sul bordo strada in funzione del passaggio di raccolta, qualora l'accesso al fondo privato non fosse possibile anche attraverso l'apertura di un cancello o similari.

Il rifiuto deve essere conferito all'interno del contenitore in modo sciolto, senza sacchetto, e non devono essere presenti altre tipologie di rifiuti.

Utenza presso i numeri civici dove insistono fino a tre famiglie: dovrà conferire il rifiuto in modo differenziato raccolto in contenitori di proprietà (secchielli o contenitori rigidi) aventi capacità massima di 30 litri e muniti di manico ed esposto in strada solo in funzione del passaggio di raccolta indicato sull'ecocalendario;

Per gli uffici pubblici, privati, presso le scuole pubbliche e private e per le attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio: i rifiuti potranno essere conferiti mediante l'utilizzo di cassonetti aventi le caratteristiche sopra indicate dal volume variabile fino ad un massimo di 240 lt o, in casi particolari, direttamente a domicilio con l'utilizzo di cassoni scarrabili.

Le frequenze dei passaggi di raccolta devono garantire un efficiente grado di pulizia e decoro urbano.

È vietato l'uso di sacchetti di plastica per il conferimento degli imballaggi in vetro.

La frazione “vetro” è costituita da: imballaggi in vetro quali bottiglie, barattoli, vasi e vasetti puliti e senza tappi o coperchi, bicchieri, piccole damigiane senza involucro di paglia o plastica. Assolutamente da evitare: oggetti in ceramica o porcellana (piatti, scodelle, ecc.), opaline, vetroceramica, vetro al piombo, molature, pirex e contenitori per microonde, cristalli, lastre di vetro di porte e finestre, schermi di televisori, neon, specchi.

Gli imballaggi non devono contenere residui di cibo o altre sostanze.

B) RACCOLTA PRESSO L'ECOCENTRO di via Resega (conferimenti da eseguirsi secondo gli orari di apertura stabiliti)
--

Presso l'ecocentro comunale di Via Resega possono essere conferiti i rifiuti che non vengono raccolti tramite la raccolta porta a porta, compatibilmente con le indicazioni autorizzative, con gli spazi di deposito nonché con i servizi attivati presso la suddetta struttura.

Si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo dei rifiuti conferibili: carta e cartone, vetro (anche in lastre), legno, verde (sfalci e potature), metallo, ingombranti (tra cui anche materiali vetrosi quali contenitori per microonde, pirex, vetro al piombo, opaline e vetroceramica), inerti (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione, tra i quali anche oggetti in ceramica o porcellana quali lavabo, piatto doccia, water, bidet, piatti, stoviglie), oli esausti minerali, oli e grassi commestibili, batterie, RAEE (lavatrici, frigoriferi ed altre apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso quali monitor, televisori e/o computer, piccoli elettrodomestici quali ferro da stiro, tostapane, frullatore, sveglia, fax, cellulari), pile, tubi fluorescenti e neon, medicinali, cartucce per stampanti, indumenti e scarpe usate, vernici e pneumatici.

Per maggiori e più complete informazioni si rimanda al Regolamento dell'Ecocentro.

C) RACCOLTA A DOMICILIO RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTO VERDE
--

1. Frazione “verde” con servizio di ritiro a domicilio

Il servizio è svolto direttamente dalla Medio Novarese Ambiente mediante apposito contratto sottoscritto tra la stessa e l'utente a fronte del pagamento di un canone relativo all'acquisto e successivo svuotamento del contenitore per la raccolta del rifiuto verde.

Nel servizio è compreso il ritiro di:

- ❖ rifiuti vegetali e scarti del giardino quali potature, ramaglie, erba, sfalci, fiori, foglie, etc.

2. Frazione “ingombranti” con servizio di ritiro a domicilio

Gli utenti che richiederanno questo servizio al numero telefonico indicato dall'Amministrazione comunale, devono conferire i rifiuti ingombranti il giorno di raccolta concordato, a bordo strada, in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili, in modo da non intralciare il passaggio pedonale e/o veicolare e non causare danni a persone, cose e/o animali.

Nel servizio è compreso il ritiro di:

- ❖ ingombranti (divani, poltrone, materassi, etc.);
- ❖ elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, forni, etc.);
- ❖ legno (mobili);
- ❖ ferro (reti metalliche dei letti, bidoni, manufatti di grosse dimensioni, etc.);
- ❖ inerti (solo sanitari).

Si specifica che il materiale raccolto in ciascuna presa sarà pari ad un massimo di 1 mc.

Nel servizio di raccolta a domicilio non si ritirano: tv e monitor ed in generale tutti gli altri piccoli elettrodomestici (aspirapolvere, frullatore, microonde, etc.), inerti, pneumatici, lastre di vetro, specchi e qualsiasi oggetto che potrebbe frantumarsi durante le operazioni di carico; in

generale non è altresì compreso il ritiro di tutti i rifiuti di piccole dimensioni che possono essere trasportati direttamente dall'utente presso l'Ecocentro.

D) RACCOLTE PARTICOLARI

1. Frazione “indumenti e scarpe usati” con servizio di ritiro presso i contenitori dedicati.

Il materiale deve essere conferito direttamente dall'utente presso i siti presenti sul territorio comunale dove sono collocati appositi contenitori dove immettere il materiale pulito ed asciutto in sacchi.

La frazione “indumenti” è costituita da: indumenti e scarpe smessi

2. Frazione “imballaggi in cartone” per utenze selezionate

Per le utenze selezionate (commerciali, artigianali, industriali) è attivabile un servizio di raccolta degli imballaggi in cartone, i quali devono essere esposti ben aperti ed impilati in modo da non avere dispersione di materiale; il servizio di raccolta viene effettuato secondo quanto riportato nell'ecocalendario.

3. Frazione “imballaggi in plastica - traccianti” per utenze selezionate

Per le utenze selezionate (commerciali) è attivabile un servizio di raccolta degli imballaggi in plastica identificabili con cellophane e polistirolo, i quali devono essere conferiti in sacchi trasparenti ben chiusi; il servizio di raccolta viene effettuato secondo quanto riportato nell'ecocalendario.

4. Frazione “vetro” per utenze selezionate quali bar, ristoranti, trattorie, ecc.

Per utenze commerciali selezionate quali bar ristoranti trattorie ecc. che ne facciano richiesta, il rifiuto deve essere conferito in contenitori (cassonetti) da 120-240 lt., aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 20 lettera a). I rifiuti devono essere conferiti all'interno del contenitore in modo sciolto e non devono essere presenti altre tipologie di rifiuti o conferiti in sacchi di plastica.

Le utenze dovranno esporre i suddetti contenitori sul bordo strada in funzione del passaggio di raccolta.

Qualora, per motivi logistici, il servizio non possa avere luogo, l'utenza provvederà a conferire il materiale presso l'Ecocentro.

5. Frazione “pile” per utenze selezionate

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dagli utenti nei contenitori posizionati sul territorio in punti di grande affluenza di pubblico dove si individuino le possibilità di raccogliere in modo differenziato tale tipo di rifiuto, quali edicole, fotografi, grande distribuzione (Ipercoop, Esselunga, ecc.); questi contenitori devono essere in numero sufficiente a garantire il corretto conferimento da parte degli utenti.

6. Frazione “farmaci scaduti e/o inutilizzati” con servizio di ritiro presso utenze selezionate.

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dagli utenti nei contenitori posizionati sul territorio in punti di grande affluenza di pubblico dove si individuino le possibilità di raccogliere in modo differenziato tale tipo di rifiuto (farmacie e parafarmacie); questi contenitori devono essere in numero sufficiente a garantire il corretto conferimento da parte degli utenti.

Rifiuti contenenti amianto

I rifiuti contenenti amianto devono essere smaltiti esclusivamente mediante conferimento a ditta specializzata ed all'uopo autorizzata, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. 29/07/2004, n. 248, dal DLgs 257/2006 nonché dalla Circolare del Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali del 25/01/2011.

ART. 20.bis – CARTA DEI RIFIUTI E SACCO CONFORME

I rifiuti indifferenziati (secco/non recuperabile) dovranno essere conferiti solo in appositi sacchi “conformi”, di colore bianco opaco, forniti dal Comune, disponibili in due formati uno per le utenze domestiche e uno per le utenze non domestiche.

Ogni utente riceverà al proprio domicilio la “Carta dei Rifiuti” con la quale dovrà recarsi ogni anno presso lo sportello ecologico, avente sede all’ex Tribunale di viale don Minzoni, per il ritiro dei sacchi assegnati.

La “carta dei Rifiuti” dovrà altresì essere utilizzata per il conferimento dei rifiuti presso l’Ecocentro comunale di via Resega.

Il numero di sacchi, dati in dotazione gratuita, è sufficiente per contenere ciò che ancora non è recuperabile, a condizione che la raccolta differenziata sia fatta correttamente. Tuttavia, le utenze che in corso d’anno avessero necessità ulteriori, potranno procurarsi altri sacchi “conformi”, recandosi presso lo sportello ecologico con la propria tessera e, presentando la ricevuta di versamento dell’importo dovuto, a titolo di rimborso, per le maggiori spese di smaltimento sostenute dal Comune.

Sono previste agevolazioni specifiche per le utenze che hanno necessità particolari, previa compilazione di autocertificazione annuale, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Borgomanero o compilabile direttamente al momento del ritiro dei sacchi.

ART. 21 – AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il compostaggio domestico, processo di decomposizione e trasformazione in “humus” della sostanza organica, costituisce un utile sistema di recupero del materiale organico integrativo o alternativo al sistema di raccolta differenziata.

È possibile compostare gli avanzi di cucina, verdura, frutta, fondi di the e caffè, scarti del giardino, legno di potatura, sfalcio dei prati, foglie secche, tovaglioli e fazzoletti di carta, cenere, segatura e trucioli di legno non trattato.

Il compostaggio domestico, praticabile in tutte le realtà che dispongono di giardino e/o orto, si può attuare attraverso la pratica del cumulo o compostiera. Tale pratica va effettuata seguendo criteri di buona pratica evitando di procurare disagi ai residenti con cattivi odori o per l’intrusione di animali.

L’utente è tenuto ad utilizzare in proprio il materiale risultante dal compostaggio nonché a realizzare lo stesso esclusivamente in aree di propria pertinenza.

Il gestore del servizio nonché il Comune sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio ed alla gestione del processo dello stesso scelto dagli utenti.

ART. 22 – PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

I servizi di cui all’oggetto devono essere svolti con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia e aspetto decoroso.

L’intero ciclo della nettezza urbana e della gestione dei rifiuti, nelle loro varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposta all’osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all’incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze tecnico-sanitarie ed evitato il rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- devono essere evitati degradi al verde pubblico e all'arredo urbano;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale.

I servizi interessano l'intero territorio comunale, in particolare devono riguardare:

- a) le strade e piazze classificate fra quelle comunali;
- b) le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- c) i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché al tempo stesso adibite al transito di persone anche diverse dalla proprietà e poste al servizio di una collettività indeterminata di individui;
- e) i parcheggi privati comunque soggetti ad uso pubblico, purché al tempo stesso adibiti alla sosta di veicoli di persone anche diverse dalla proprietà e posti al servizio di una collettività indeterminata di individui;
- f) viali e vialetti in aree adibite a verde pubblico.

La pulizia del suolo pubblico è effettuata sia con l'utilizzo di macchine operatrici spazzatrici sia manualmente, con una frequenza di interventi tale da garantire pulite e sgombre da rifiuti le aree interessate dal servizio.

Le attrezzature ed i macchinari usati devono essere a norma di sicurezza e garantire l'igienicità delle operazioni ed il minor disturbo possibile dai rumori, nel rispetto delle norme vigenti ed in modo da rimuovere i rifiuti giacenti sul suolo pubblico.

Il servizio dovrà essere effettuato in orari concordati con l'ufficio competente e di norma in assenza di veicoli in sosta.

Il servizio di pulizia con macchine operatrici spazzanti deve essere attuato posizionando l'apposita segnaletica stradale conforme a quanto previsto dal Codice della Strada, fissa o mobile nel caso di interventi straordinari indicante l'orario e il giorno in cui si svolge il servizio.

Il servizio comprende lo spazzamento generale da muro a muro o recinzione a recinzione, delle aree sopra definite, compresi i marciapiedi.

Lo spazzamento deve essere effettuato nelle aree pubbliche con periodicità atta a garantire una costante pulizia.

Detto servizio deve essere effettuato da parte di personale dotato di idonei mezzi ed attrezzature atte ad effettuare lo spazzamento e l'aspirazione dei rifiuti anche all'interno di vicoli di difficile accesso nelle zone circostanti.

Il materiale raccolto deve essere trasportato e smaltito in impianti autorizzati.

I rifiuti potenzialmente infetti (siringhe, materiale da medicazione, etc.) abbandonati in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico sono da considerarsi, così come indicato dall'art. 5 del presente Regolamento, come rifiuti urbani pericolosi e devono essere raccolti e smaltiti, con le particolari cautele e modalità necessarie per tutelare soprattutto gli operatori addetti, fatte salve eventuali e speciali disposizioni che le Autorità potranno impartire in merito.

Il servizio di pulizia manuale comprende la vuotatura dei cestini porta rifiuti posizionati sul territorio con relativa fornitura dei sacchi a perdere, il materiale deve essere trasportato e smaltito in impianti autorizzati.

Il servizio prevede anche la raccolta e lo smaltimento delle carogne e spoglie di animali, giacenti sulle strade e piazze comunali ed aree pubbliche e private comunque soggette ad uso pubblico.

ART 23 – PULIZIA DELLE AREE MERCATO

I rifiuti urbani prodotti dai centri agglomerati o su aree scoperte, devono essere raccolti conservati, dagli utenti, fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione.

A tal fine devono essere utilizzati raccoglitori conformi alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione comunale e alle normative in materia.

I concessionari ed occupanti dei posti di vendita nei mercati settimanali devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata utilizzando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti, e lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:

- a) cassette di legno accatastate ordinatamente e separatamente da altri rifiuti
- b) carta e cartone puliti accatastati ordinatamente e separatamente da altri rifiuti;
- c) rifiuti organici raccolti in appositi sacchi in materiale biodegradabile oppure in cassonetti appositamente collocati in occasione del mercato settimanale;
- d) rifiuti indifferenziati in sacchi conformi bianchi opaco;
- e) altri rifiuti voluminosi (cassette di plastica, ecc...) ordinatamente accatastati, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti;
- f) rifiuti plastici, esclusivamente imballaggi, in appositi sacchi trasparenti di colore giallo.

I rifiuti raccolti in modo differenziato, devono essere trasportati e smaltiti in impianti autorizzati e le aree interessate devono essere spazzate e lasciate libere da ogni tipo di rifiuti.

Il servizio di spazzamento e pulizia viene comunque effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita, secondo orari e modalità stabiliti dagli Uffici comunali preposti.

È vietato il conferimento di rifiuti nell'area mercatale da parte di utenze non esercitanti il commercio su aree pubbliche della Città di Borgomanero durante il giorno del mercato settimanale.

È inoltre vietato lo scarico, da parte dei concessionari ed occupanti di posti di vendita, di rifiuti provenienti da altre attività mercatali.

ART. 24 – PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE IN GENERE

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di persone che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre, corse, o altre manifestazioni di tipo culturale, sportivo, sociale, etc., su strade, piazze, e aree pubbliche o ad uso pubblico sono tenuti a comunicare, al Comune di Borgomanero, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

I promotori di cui sopra devono mantenere, durante ed al termine delle manifestazioni, le aree occupate pulite e libere da ogni genere di rifiuto.

A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione.

Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

Durante le manifestazioni è preferibile l'utilizzo di stoviglie biodegradabili e compostabili in sostituzione di quelle in plastica.

ART. 25 – PULIZIA DELLE AREE ESTERNE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui è effettuata la pulizia della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani con conferimento differenziato delle singole tipologie.

I gestori di pubblici esercizi, dalla cui attività di somministrazione esercitata possono derivare rifiuti dovuti ai residui e agli involucri delle merci vendute (carta, contenitori per alimenti e bibite, residui alimentari, etc.), anche se non occupano suolo pubblico o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture ma che di fatto lo impiegano come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, hanno l'obbligo di predisporre appositi contenitori, ad uso degli utenti, per il conferimento differenziato dei rifiuti e ripulire l'area esterna eventualmente interessata.

ART. 26 – PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI, ECC.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, ecc. devono essere mantenute pulite dagli occupanti e i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Per le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna-park, gli oneri connessi al servizio di raccolta rifiuti ricadono sui singoli gestori delle attività, attraverso il versamento della tariffa rifiuti, i quali devono inoltrare richiesta di attivazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti unitamente alla richiesta dell'occupazione dell'area.

ART. 27 – CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere, a propria cura e spese, alla suddetta pulizia.

In caso di inadempienza, la pulizia sarà eseguita direttamente dalla ditta appaltatrice del servizio di nettezza urbana, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

ART. 28 – ESTIRPAZIONE DELLE ERBE

L'Amministrazione comunale provvede periodicamente all'estirpazione delle erbe naturalmente cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze, i cumuli di vegetali formati in seguito alle operazioni di cui sopra, saranno smaltiti secondo le disposizioni vigenti.

L'uso dei diserbanti, essiccanti e prodotti chimici all'uopo destinati è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti, sentito a riguardo il parere dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

ART. 29 – PULIZIA FONTANELLE E POZZETTI STRADALI

L'Amministrazione comunale provvede a mantenere puliti e a disinfettare i bacini e le vasche delle pubbliche fontanelle eventualmente presenti sul territorio comunale, avendo speciale cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via.

Inoltre provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali, le caditoie e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.

È vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere (solidi e/o liquidi) nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane, fontanelle e simili poiché lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 30 – RIMOZIONE DI DISCARICHE ABUSIVE

I rifiuti abbandonati su aree pubbliche, dove non sia noto il responsabile, sono rimossi e smaltiti dal gestore del pubblico servizio, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi.

L'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti, a norma di legge, al fine di rintracciare gli eventuali soggetti responsabili dell'abbandono.

ART. 31 – OBBLIGHI DEI FRONTISTI

È fatto obbligo ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di ogni area e di ogni edificio fronteggiante il marciapiede di provvedere allo spazzamento dello stesso per l'intero tratto equivalente al fronte della proprietà.

È di competenza comunale esclusivamente la pulizia delle aree e dei marciapiedi posti a fronte degli edifici pubblici, giardini ed aree pubbliche o ad uso pubblico in genere.

ART. 32 – OBBLIGO DI PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON OCCUPATI DA FABBRICATI

Le aree di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da impaludamenti ed inquinanti, da rifiuti e/o vegetazione spontanea ed infestante.

A tale scopo essi devono dotarsi dei necessari canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare, all'interno dei propri fondi, l'impaludamento e l'inquinamento dei terreni nonché l'abbandono di rifiuti ed inquinamento, curandone con diligenza la manutenzione.

Qualora si verificassero accumuli di rifiuti con conseguente insorgenza di problemi per l'igiene pubblica, il Sindaco – con propria ordinanza – dispone la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ed eventuali operazioni di ripristino dell'area.

Nel caso di inottemperanza al provvedimento il Sindaco provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

ART. 33 – SGOMBERO DELLA NEVE - OBBLIGHI DEI FRONTISTI

Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il servizio pubblico provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli edifici pubblici e i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di sali antigelo atossici allorché si verificassero gelate.

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.

In caso di nevicate con persistenza della neve al suolo è fatto obbligo ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio onde liberare i propri accessi carrai e/o pedonali e lungo tutta la superficie antistante la proprietà, al fine di agevolare la viabilità.

Ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo delle abitazioni è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che proiettano sulla pubblica via, al fine di salvaguardare l'incolumità per i pedoni e per i veicoli circolanti negli spazi sottostanti.

È vietato ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali o invadere la carreggiata stradale e comunque il suolo pubblico con la neve rimossa da cortili e/o altri luoghi privati.

ART. 34 – DISPOSIZIONI PER PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche e/o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi e i percorsi pedonali in genere.

È fatto obbligo ai conduttori degli animali di munirsi di apposita attrezzatura e/o sacchetti per l'immediata rimozione ed asportazione delle deiezioni, le quali dovranno essere depositate nei cestini portarifiuti o negli appositi contenitori installati sul territorio comunale.

I sacchetti possono anche essere ritirati presso i contenitori installati presso i parchi cittadini (parco di Villa Marazza e parco della Resistenza), l'area di sgambamento posta in via p. Fornari e sul territorio comunale anche frazionale.

È fatto divieto conferire negli appositi contenitori per la raccolta delle deiezioni animali materiali e/o rifiuti di provenienza domestica e/o ingombranti nonché è vietata l'appropriazione indebita dei sacchetti a disposizione degli utenti per scopi non finalizzati all'uso per cui sono concessi.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione o di autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (es. non vedenti o paraplegici).

Le spoglie di animali giacenti sul suolo pubblico, di cui all'art. 22, ultimo comma, del presente Regolamento, saranno asportate e smaltite, avvalendosi di ditte autorizzate e convenzionate, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria dell'Azienda sanitaria Locale competente, in ottemperanza alle norme vigenti in materia.

ART. 35 – DISPOSIZIONI PER ESECUTORI DI INTERVENTI EDILIZI

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere (es. interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi natura), è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività (anche dal transito di veicoli provocanti imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione) ed, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, premurandosi eventualmente di effettuare delle bagnature costanti.

Per quanto non previsto all'art. 20 lettera B) punto 8. del presente regolamento, gli scarti inerti derivanti dai lavori edili effettuati dovranno essere smaltiti nei centri autorizzati.

Si precisa che le disposizioni fino ad ora elencate valgono anche per le strade di accesso ai cantieri, le quali dovranno essere mantenute pulite e libere da polveri e fango, così come previsto dall'art. 15 - comma 1 lettere f) e g) - del Codice della Strada.

ART. 36 – ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, l'attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario è sottoposta alle seguenti disposizioni:

- è vietato il lancio su vie e piazze pubbliche o parchi e giardini pubblici;
- è vietata la collocazione sui veicoli;
- è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;

- è consentita la distribuzione mediante consegna a mano o introduzione nelle cassette postali, dove permesso.

ART. 37 – CESTINI GETTACARTE E PORTARIFIUTI

Al fine di mantenere e garantire la pulizia del suolo pubblico, l'Amministrazione Comunale dispone l'installazione di appositi cestini adibiti alla raccolta di piccoli rifiuti e gettacarte.

Il gestore del servizio provvede allo svuotamento dei cestini con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

È fatto divieto conferire in tali contenitori materiali e/o rifiuti di provenienza domestica e/o ingombranti.

È fatto altresì divieto danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini gettacarte, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiale di qualsiasi natura, fatte salve le comunicazioni di servizio del Comune o dell'ente gestore della raccolta.

ART. 38 – VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. È vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.
2. È vietato altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
3. In caso di abbandono sarà cura del Comune provvedere alla rimozione dalla pubblica via dei predetti rifiuti.
4. Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.

ART. 39 – RACCOLTA DI SIRINGHE

È istituito il servizio pubblico di raccolta delle siringhe rinvenute sulle strade comunali e sui marciapiedi, nelle aree pubbliche o ad uso pubblico nonché nei giardini comunali.

A seguito di segnalazione, da parte dei privati o degli uffici comunali, di rinvenuta presenza di siringhe infette, il personale addetto, dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale, provvede alla raccolta del rifiuto pericoloso. Il rifiuto viene immesso in contenitori a perdere, rigidi, dotati di chiusura ermetica ed avviato a ditte autorizzate al trattamento dei rifiuti pericolosi.

ART. 40 – RIFIUTI CIMITERIALI: SCARTI VEGETALI, SECCO NON RICICLABILE E MATERIALI DERIVANTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali.
2. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
3. I rifiuti di cui alla lettera a) - punto 2 - del presente articolo sono urbani a tutti gli effetti devono essere conferiti, in modo differenziato, direttamente dall'utente negli appositi cassonetti posizionati all'interno delle aree cimiteriali. Rientrano tra questi ultimi i fiori secchi, le piante, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

4. I rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
5. I rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi contenitori, distinguibili da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotte all'interno dell'area cimiteriale.
6. Lo stoccaggio ed il deposito temporaneo di rifiuti da esumazioni ed estumulazioni è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi contenitori di cui al precedente punto 5.
7. I rifiuti cimiteriali devono provenire dalle operazioni di esumazione estumulazione eseguite in ottemperanza a quanto previsto dal capo III del D.P.R. 15/07/2003, n. 254, in modo da garantire il corretto espletamento in materia di raccolta differenziata.
8. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere avviati a recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s. m. ed i. per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
9. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso.
10. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero.

ART. 41 – ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Le associazioni di volontariato che esercitino senza fine di lucro, la cui azione è ispirata a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso dell'Amministrazione comunale, che può stipulare in merito apposite convenzioni.

I principi gestionali a cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta dei rifiuti urbani riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico sanitarie.

In particolare, nell'espletare il proprio servizio, le associazioni dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
- osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
- iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, iscrizione obbligatoria se un soggetto diverso dal Comune vuole gestire il rifiuto;
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

I firmatari della convenzione devono garantire l'effettivo avvio al recupero dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende autorizzate al recupero.

Le convenzioni di cui al presente articolo possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ferma restando la possibilità per il Comune di determinare quantitativi massimi:

Descrizione	Codice CER
indumenti e simili	200110 – abbigliamento 200111 – prodotti tessili

ART. 42 – EDUCAZIONE ED INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta, l'Amministrazione comunale, in collaborazione con i gestori dei medesimi, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, mediante distribuzione di materiale informativo (ECOCALENDARI annuali divisi per zona di raccolta) nel quale saranno contenute indicazioni sulle tipologie di rifiuti da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Gli uffici comunali preposti ricevono le segnalazioni, i reclami e le eventuali proposte dei cittadini, provvedendo a fornire loro adeguata risposta in merito.

L'Amministrazione Comunale, in accordo con il gestore del servizio nonché con le associazioni ambientaliste e culturali, con la scuola e con esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti.

Particolare attenzione è rivolta alla disciplina della raccolta differenziata, che costituisce obbligo imposto dalle disposizioni normative in materia e al cui rispetto sono tenuti, oltre all'Amministrazione comunale, tutti i cittadini attraverso il corretto conferimento delle diverse tipologie di rifiuti.

CAPITOLO 4**RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E PERICOLOSI****ART. 43 – NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E PERICOLOSI**

I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e pericolosi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilabili.

I produttori che smaltiscono in proprio i rifiuti speciali sono tenuti, ai fini della verifica dell'effettivo invio a smaltimento a spese proprie dei rifiuti, ad attenersi a quanto stabilito al TITOLO 3 del Regolamento del Comune di Borgomanero per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 5/5/2014.

L'Amministrazione Comunale, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, potrà procedere secondo quanto stabilito al TITOLO 3 del Regolamento del Comune di Borgomanero per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 16/03/2016.

Chiunque intenda avviare una attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta all'esercizio dell'attività o di permesso di costruire per la costruzione di nuovi stabilimenti, ovvero per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali pericolosi dovranno essere rispettati da parte dei detentori tutte le prescrizioni di legge nazionali e regionali e provinciali.

Ciò premesso, il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi deve avvenire, secondo le specifiche indicazioni normative di cui al D.L.gs. 152/2006, a cure e spese dei singoli produttori di questi stessi rifiuti.

Tali operazioni non sono pertanto normate dal presente Regolamento, in quanto non rientranti fra i servizi pubblici inerenti i rifiuti urbani e assimilati.

ART. 44 – RIFIUTI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA E SIMILI

Ai rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici o privati, negli studi medici o di analisi, nelle strutture sanitarie in genere si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani solo sui residui cartacei, imballaggi e contenitori, beni di consumo durevoli e di arredamento di uso comune, fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari, prodotti presso i servizi in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili), fatta eccezione dei reparti infettivi e laboratori, come stabilito all'art. 2, comma 1, lettera g, del D.P.R. 15/07/2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179".

I rifiuti non provenienti da questi particolari ambiti di carattere civile sono sottoposti esclusivamente alla restante disciplina prevista dal D.P.R. 15/07/2003, n. 254.

CAPITOLO 5

SANZIONI, RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI

ART. 45 – SANZIONI

Fermo restando che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs 152/2006 in materia di abbandono dei rifiuti nonché le sanzioni contemplate dal Codice della Strada, alle violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, in attuazione a quanto disposto dall'art. 16 della Legge 16/01/2003 n. 3 e dal D.Lgs 152/2006, con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, le sanzioni amministrative di cui al seguente prospetto:

ART.	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
10	Inosservanza delle modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti.	€ 50,00	€ 150,00
	Abbandono o deposito di rifiuti (art. 255 - D.Lgs 152/2006)	€ 300,00	€ 3.000,00
	Abbandono o deposito di rifiuti pericolosi (art. 255 - D.Lgs 152/2006)	€ 600,00	€ 6.000,00
	Imbrattamento del suolo pubblico con: R.S.U. ed assimilati Rifiuti speciali o pericolosi	€ 70,00 € 130,00	€ 200,00 € 400,00
24/25/26	Omessa pulizia delle aree	€ 70,00	€ 300,00
29	Introduzione nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili di:		
	R.S.U. ed assimilati Rifiuti speciali o pericolosi	€ 70,00 € 130,00	€ 250,00 € 400,00
34	Obbligo dei proprietari o conduttori di animali di raccogliere gli escrementi e depositarli nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti e di munirsi di attrezzatura idonea	€ 25,00	€ 250,00
35	Omessa pulizia di aree da parte di chi occupa con cantieri edili aree pubbliche o aperte al pubblico	€ 70,00	€ 400,00
	Mancato smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni in discarica di II categoria	€ 100,00	€ 500,00
33	Omesso sgombero della neve: obblighi dei frontisti	€ 50,00	€ 150,00

ART. 46 – TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI

Per l'espletamento dei servizi oggetto del presente regolamento è istituito il tributo comunale sui rifiuti, ai sensi della vigente normativa in materia, i cui parametri sono fissati dall'Amministrazione con apposito Regolamento Comunale che disciplina l'imposta comunale sui rifiuti urbani ed assimilati.

ART. 47 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.L.gs. 03 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni, dalla legislazione regionale o nazionale vigente in materia di rifiuti urbani, nonché dalle norme igieniche e sanitarie vigenti.